

Comune di PRAIA A MARE

Provincia di COSENZA

9/c



Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 14 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento del servizio di distribuzione interna dell'acqua potabile
Data 28.6.1963	

L'anno millenovecento sessantatré, il giorno ventotto
 del mese di giugno, alle ore venti e nella solita sala delle
 adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata
 ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	CONSIGLIERI	
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
presenti			assenti		
GIUGNI Avv. Luigi			MARSIGLIA Francesco		
ALBERANO Domenico			MASSARA Antonio		
CANDIA Gaetano					
CIPOLLARO Gennaro					
FORTUNATO Avv. Agostino					
IDA Carmelo					
MAIORANA Ins. Francesco					
PRATICO Pietro					
ROSSI Giancarlo					
RUSSO Natale Cosimo					
VERSACI Vincenzo					
NAPPI Geom. Giocchino					
IANNINI Felice					

Presenti N. 13

Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **GIUGNI Avv. Luigi**
 nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario **PARISE G. Mario**
 - Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i

Signori:

COPIA DELL'UFFICIO ALBERTI

La seduta è pubblica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

~~Il Segretario~~

IL CONSIGLIERE ANZIANO

~~Il Segretario~~

C. P. dell'ufficio

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e spedita copia alla Prefettura il Prot. n. _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il giorno 7 luglio 1963 ^{festivo} ~~XXXXX~~ oppure dal _____ al _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li 8.7.1963

Il Segretario

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio dal _____ al _____ ed invio al Prefetto della Provincia in data _____ Prot. n. _____

Li

Il Segretario

PREFETTURA DI *Cosenza*

Li *2h-2.1964*
Prot. n. *15/01/2.1964* Div. *2* *Mr. 2*
Visto ed approvato dalla C.P.A. in
senza del 22.2.1964

IL PREFETTO

P. Peno

IL SEGRETARIO
(Parisi: Gianfranco)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI INGEGNERIA SANITARIA

A. N. D. I. S.


Roma - Piazza Sallustiana, 24



COA PROVINCIA DI COSENZA

5861 1109

SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI



Redatto da apposita Commissione di studio dell'Associazione Nazionale Ingegneria Sanitaria
e approvato con pubblico referendum

Estratto dal N. 1 (gennaio-febbraio 1960)
della Rivista «Ingegneria Sanitaria»

72260

Edizione I. P. I. Milano
ISTITUTO PROPAGANDA INTERNAZIONALE

Appareto con all. bus del ee u2/14 del 28/6/1963

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA



SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO
PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

REDATTO DA APPOSITA COMMISSIONE DI STUDIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA SANITARIA
E APPROVATO A SEGUITO DI PUBBLICO REFERENDUM

Con la presente relazione viene presentato ed illustrato nelle sue linee principali il « regolamento tipo » per la gestione degli acquedotti predisposto dall'apposita commissione costituita a questo scopo dall'ANDIS.

Con la pubblicazione del testo nel numero di gennaio-febbraio 1960 della Rivista Ingegneria Sanitaria, il regolamento suddetto fu sottoposto a referendum nazionale per eventuali osservazioni.

L'ANDIS ha affidato ad una Commissione di studio la redazione di un tipo di regolamento per disciplinare la materia attinente alle concessioni di acqua e alla gestione degli impianti di acquedotto.

La Commissione è composta dai Sigg.:

Dott. Ing. UGO BARBETTI (Torino) Direttore Tecnico della Società Anonima per la condotta di acque potabili, Torino, in rappresentanza dell'Unione Industriale Acquedotti;

Dott. Ing. ALESSANDRO CHINAGLIA (Torino) libero professionista;

Avv. ANTONIO DE ALBENTIS (Teramo) Segretario Generale del Consorzio Acquedotto del Ruzzo;

Dott. Ing. GUIDO GUATTERI (Milano) Capo dell'Ufficio speciale impianti acqua potabile del Comune di Milano;

Dott. Ing. RICCARDO LENTINI (Palermo) già direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Dott. PAOLO MORESCHINI (Roma) Ispettore della Direzione Generale dei Servizi Medici del Ministero della Sanità;

Dott. EMILIO RICCI (Roma) Medico Capo Divisione della Ripartizione VIII Igiene e Sanità del Comune di Roma;

e presieduta dal

Dott. Ing. PASQUALE FERA (Bari) Capo Servizio dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

La necessità di pervenire ad una formulazione di norme regolamentari, il più possibile completa ed organica, per la gestione degli acquedotti, fu da tempo avvertita, come è confermato dalla incompletezza e dalla difformità dei regolamenti vigenti anche presso

alcune importanti aziende acquedottistiche, e fu oggetto di studi precedenti non portati a compimento. Lo schema di regolamento sottoposto a referendum, per lo scopo che si propone di disciplinare tutta la materia attinente lo speciale servizio, può apparire, a prima vista, lungo e complesso. Ma la Commissione ha riconosciuto la opportunità di predisporre norme estese e di dettaglio, perché la pratica lo esige, e perché ciò non impedisce, anzi facilita, a chi voglia farne uso, di trarre dallo schema proposto norme ed elementi utilmente coordinabili ai fini di particolari esigenze.

Premesso ciò, si illustrano qui di seguito i principi fondamentali ai quali è ispirato il regolamento ed alcune particolari norme previste dal regolamento stesso.

Lo schema prevede che il servizio e la sorveglianza delle opere e degli impianti dell'acquedotto siano affidati ad un *ente pubblico gestore*, perché è ormai da tutti riconosciuto che il servizio degli acquedotti è talmente specializzato, dal punto di vista tecnico ed igienico, che al suo servizio debbano attendere organi ed operatori altrettanto specializzati.

L'Ente gestore potrà essere — come è da prevedere che sarà in avvenire — un ente di diritto pubblico, come l'Ente per l'acquedotto pugliese o l'Ente acquedotti siciliani, oppure un'azienda municipalizzata, o il Comune o un consorzio di Comuni, con propria organizzazione specializzata.

Il regolamento conferisce particolare importanza all'osservanza delle norme igieniche attinenti all'uso e alla distribuzione dell'acqua, attribuendone la vigilanza al Direttore dell'Ufficio di igiene della circoscrizione nella quale si esplica il servizio dell'acquedotto.

Il regolamento disciplina la materia delle concessioni ispirandosi ai criteri più aggiornati di costruzione di impianti e di forme di concessioni. Esso prevede, come norma fondamentale, che la distribuzione dell'acqua agli utenti venga fatta col sistema del contatore messo al piede degli impianti di utilizzazione, limitando a soli pochi casi, classificati, l'uso delle bocche tassate, ed escludendo l'impiego dei serbatoi nei domicili privati.

La commissione ha concordemente riconosciuto che il sistema, ancora in talune città adottato, di concessioni per appartamenti o quartieri degli stabili, si risolve in un gravoso aumento del costo dell'acqua per l'incidenza dei servizi sussidiari richiesti dai moltiplicarsi delle utenze, per la differenza sempre negativa

esistente fra la somma dei consumi registrati dai contatori singoli e quello del contatore unico generale, per le sottrazioni abusive di acque, per i danni che possono derivare dai contatori e dalle condotte posti entro la proprietà privata, e per altre circostanze di non trascurabile rilievo.

La convenienza dell'adozione del contatore unico, suffragata anche dalla tendenza a sempre maggiori altezze degli stabili urbani, che aggravano gli aspetti negativi delle circostanze innanzi citate, e per i quali l'impiego dei necessari impianti di ripompamento dell'acqua all'interno creerebbe nuova materia da disciplinare nei riguardi delle condutture e dei contatori successivi a detti impianti, è soprattutto in relazione al fatto che l'acqua è « merce » povera, naturalmente tale, al punto che molti sono ancora quelli che pensano che, sia pure portata in casa, non bisognerebbe pagarla, perché è un dono naturale di Dio! Occorre quindi, necessariamente, evitare tutti gli artifici che tendono ad aumentare il costo dei servizi e quindi i prezzi di vendita. Peraltro non è vero, come sostengono alcuni fautori degli impianti per appartamenti, che questo sistema sia più gradito alla utenza. Esso solleverebbe solo i grossi proprietari di case dal compito della ripartizione dei consumi fra i propri inquilini e delle eventuali perdite per partite non esigibili, oneri che verrebbero ovviamente trasferiti, aggravati, sull'ente gestore dell'acquedotto e in definitiva, sulla massa degli utenti. Per converso, nel caso di stabili in condominio, che è la condizione che nell'edilizia civile e popolare e sovvenzionata va più estendendosi, la ripartizione del costo dell'acqua, con l'impiego dei contatori divisionali privati, rientra nel compito normale della ripartizione di tutti gli oneri condominiali fra i quali quello dell'acqua non è certo il più gravoso.

Un altro principio fondamentale osservato nel regolamento tipo è quello delle concessioni a minimo obbligatorio.

La norma ha un aspetto economico per l'Ente gestore ed un aspetto igienico-sociale di carattere generale.

Il minimo garantito assicura all'Ente gestore una base certa di entrate, sulla quale l'Ente stesso deve poter contare, trattandosi di gestioni che devono sempre assicurare entrate certe sufficienti per l'esercizio, la manutenzione e i rinnovamenti degli impianti, nei limiti delle esigenze delle opere.

Il regolamento stabilisce tariffe differenziali per i consumi d'acqua destinati ad usi industriali. La misura dei prezzi differenziali sarà determinata, con criteri propri, dalle singole aziende, in rapporto alla disponibilità di acqua dell'acquedotto e ad altre circostanze ambientali, che potranno consigliare variazioni in aumento o diminuzione od anche di adottare un prezzo unico per i minimi d'abbonamento.

Il regolamento prescrive, per i contratti di concessione, la durata triennale con scadenza uniforme per tutti alla fine dell'anno solare. L'opportunità della scadenza ad epoca fissa dei contratti, mentre nessun aggravio porta all'utente, semplifica, per ovi motivi, l'organizzazione amministrativa del servizio di gestione.

Il regolamento prevede il tacito rinnovo delle concessioni per un periodo (triennio) uguale a quello del-

l'atto iniziale, ove manchi la disdetta entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.

Ove la durata del contratto originale e del rinnovo sembri eccessiva potrà stabilirsi, fermo restando tutte le altre condizioni del regolamento, una durata biennale dei contratti ed il loro rinnovo tacito di anno in anno, come qualcuno ritiene opportuno, per favorire l'utenza ai fini della richiesta di variazioni di impegnativi qualora questi risultassero o divenissero eccessivi, durante la concessione, rispetto al fabbisogno.

Il criterio stabilito dal regolamento salvaguarda meglio l'interesse dell'ente distributore sollevandolo dalle numerose variazioni che possono intervenire nei contratti, spesso ingiustificate, e che rappresentano un notevole intralcio per tutti i servizi amministrativi inerenti ai contratti. E' da tener conto, peraltro, che il regolamento dà la facoltà all'utente di aumentare il consumo in abbonamento all'inizio di ogni trimestre solare senza che ciò comporti una diversa scadenza del contratto originale (novazione del contratto).

Il regolamento prevede la risoluzione di diritto delle concessioni in alcuni casi particolari derivanti da norme del diritto comune (fallimenti), o dalla demolizione, per qualsiasi causa, degli stabili serviti. Sono ammessi, per altro, durante il periodo di validità dei contratti, in casi eccezionali, da vagliarsi dall'Ente gestore, eventuali riduzioni dei minimi di abbonamento.

Norme speciali

Si chiariscono qui di seguito alcune norme speciali previste dal regolamento tipo.

L'art. 6 precisa, come si è detto, la scadenza degli atti di concessione al 31 dicembre. Il periodo di validità dei contratti viene a coincidere con l'anno solare. Ove talune aziende acquedottistiche ritenessero più vantaggioso sistemare i loro bilanci per anno finanziario, nulla vieta di stabilire al 30 giugno di ciascun anno il termine di validità dei contratti, purché si mutino, in concordanza, le date di tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento e che riguardano le riscossioni, le disdette ecc.

L'art. 7 stabilisce che non è ammissibile la rinnovazione tacita dei contratti di utenza per gli affittuari, qualora, ai sensi dell'art. 13, le concessioni siano a questi intestate. La norma ha lo scopo di evitare che le concessioni possano rimanere intestate a persone che nulla più hanno a che vedere con l'utenza e che insieme con i nuovi utenti non sarebbero perseguibili in caso di insolvenza nei pagamenti dovuti. La necessità della regolarizzazione dell'utenza alla scadenza del contratto rappresenta una cautela per l'Ente gestore ai fini anzidetti.

Il regolamento precisa che la costruzione degli impianti viene fatta a cura dell'Ente gestore e che il costo di ogni singolo impianto viene determinato mediante l'applicazione di prezzi unitari raccolti in apposita tariffa di lavori e materiali, approvata dall'Ente gestore. Le stesse norme di valutazione si applicano per tutti i lavori di spostamenti e modifiche degli impianti preesistenti posti dal regolamento a carico degli utenti.

L'art. 18 prevede però che l'Ente gestore può anche

stabilire un rimborso a corpo delle spese di costruzione degli impianti. Questa norma è stata inserita perché essa, almeno apparentemente, soddisfa e semplifica ogni adempimento sia nei riguardi dell'Ente gestore che dell'utente.

Il regolamento però si ispira al criterio della determinazione a consuntivo del costo di ogni lavoro, ritenuto più cautelativo per le due parti interessate. Si consideri che nel caso di Enti di gestione a vasto raggio di azione, è assai difficile determinare il costo medio di un impianto per le variabili caratteristiche fisiche delle località, ubicazione, ecc., e si tenga anche conto che l'Ente gestore si avvarrà, in genere, di cottimisti e di installatori accreditati, i quali non possono essere, per ovvie ragioni, pagati a forfait senza danno per l'Ente e quindi per l'utente e che per questo motivo sarà sempre necessario procedere a rilevamenti dei lavori eseguiti e alla relativa contabilizzazione.

Il sistema del rimborso forfetario potrà adattarsi nei casi di gestione di acquedotti territorialmente poco estesi, nei quali possa ritenersi costante la natura del sottosuolo e siano facilmente determinabili, a preventivo, gli altri oneri. Resta però sempre indispensabile la contabilizzazione dei lavori per la liquidazione all'esecutore, ciò che peraltro risulterà sempre conveniente per la migliore organizzazione dei servizi.

Per tutti gli interventi manutentori per gli impianti, verifiche, riparazioni ecc., il regolamento prevede (articolo 26) che siano eseguiti dall'Ente gestore, contro il pagamento di un canone fisso annuo da determinarsi dall'Ente stesso.

L'art. 24 del regolamento, allo scopo di semplificare il rapporto fra l'Ente gestore e l'utente sancisce, come per le condotte stradali, anche se costruite con contributi a fondo perduto degli utenti, che le derivazioni trasversali costruite a totale carico degli utenti, per la parte ricadente su suolo pubblico, appartengono all'Ente gestore, restando all'utente il diritto d'uso per la concessione ottenuta.

Questa acquisizione di imperio della proprietà della derivazione privata da parte dell'Ente gestore, che alcuni, invero, vorrebbero estesa anche sulla parte dell'impianto ricadente nella privata proprietà, pur se contrasta col diritto di proprietà di chi ha integralmente pagato l'impianto e potrebbe farne proprio il materiale di risulta in caso di rescissione dell'utenza, si giustifica con un fine di pubblico interesse in quanto l'Ente gestore potrà utilizzare per altre derivazioni e per altri fini le derivazioni stradali, senza che per questo gli utenti possano avanzare diritti od eccezioni, fermo restando il loro diritto alla concessione ottenuta.

L'art. 38 stabilisce genericamente che il numero delle fontanine per l'attingimento da parte del pubblico viene stabilito dall'Ente gestore, tenute presenti le diverse circostanze ambientali, sociali e tecniche stabilite dall'articolo stesso.

Troppo vasta sarebbe risultata una formulazione più precisa del testo dell'art. 38. E' evidente che i criteri di determinazione del numero delle fontanine, in rapporto alle esigenze degli abitati, dipendono molto dalla natura dell'Ente gestore. Se questo Ente si identifica con l'Azienda Municipalizzata o con il Comune, è ovvio che l'assegnazione delle fontanine, verrà fatta con i criteri che prescindono, in generale, da norme tas-

sative circa la determinazione del numero di tali impianti.

Poiché l'indirizzo di una sana gestione sarà quello di penetrare col servizio idrico in tutte le case, con ciò assicurando il beneficio igienico e il progresso civile delle popolazioni, ed anche un vantaggio economico per la gestione dell'acquedotto e una migliore utilizzazione dell'acqua, sembra opportuno suggerire che, qualunque sia l'Ente gestore, il numero delle fontanine debba essere determinato con provvedimento, da approvarsi dall'Autorità che ne ha la competenza amministrativa, che stabilisca, in relazione agli abitanti di ciascun centro, il numero massimo di fontanine consentito, e che tale numero non debba mai essere superato, provvedendosi alla esigenza dei nascenti quartieri periferici degli abitati mediante lo spostamento in essi delle fontanine dalle zone centrali, generalmente complete di reti di distribuzione. In una città bene ordinata anche nel servizio d'acqua le fontanine sono solo un ricordo del passato.

Ancora in materia attinente alle pubbliche fontanine, l'art. 39 stabilisce limitazioni nell'attingimento dell'acqua da tali impianti ed i divieti di attingimento oltre tali limiti. La disposizione dell'art. 39 può apparire incompleta perché mancante delle sanzioni a carico dei contravventori. L'omissione non è casuale: è ovvio che non è possibile colpire con le norme del regolamento che disciplinano i rapporti fra concedente e concessionario, il cittadino qualunque che commetta una infrazione a tali norme, non essendo egli vincolato da nessun rapporto contrattuale con l'Ente gestore.

E' quindi necessario che l'Ente, qualunque esso sia, richieda al concessionario delle fontanine, che è sempre il Comune, anche se gestisce in proprio l'acquedotto, l'emissione di un'apposita ordinanza nella quale, ribaditi i divieti sanciti dall'art. 39 e fatto riferimento alla legge Comunale e Provinciale e alle disposizioni delle leggi generali, siano prescritte le penali pecuniarie e corporali per i trasgressori alle disposizioni, conferendo la facoltà di procedere alla contestazione della contravvenzione al disposto delle norme regolamentari, agli agenti della forza pubblica comunali e agli agenti giurati dell'acquedotto.

In conformità a quanto è stato innanzi detto circa l'opportunità di penetrare in tutte le case con il servizio diretto dell'acqua, l'art. 42 del regolamento prevede notevoli facilitazioni per la fornitura dell'acqua alle case popolari, con riduzione anche della quota di nolo e manutenzione dei contatori.

E' ovvio che l'Ente gestore potrà, ove le disponibilità finanziarie glielo consentiranno, adottare altre facilitazioni anche per la costruzione degli impianti, concorrendo, per esempio, nella spesa all'uopo occorrente o ratizzandola ecc.

L'art. 48, per il caso che nell'ambito della giurisdizione di uno stesso Ente di gestione vi siano abitati serviti a gravità ed altri mediante sollevamento dell'acqua, prevede l'adozione — ove ne sia il caso — di due distinti prezzi per l'acqua venduta, con una maggiorazione del prezzo per le concessioni di acqua sollevata.

Il caso può verificarsi anche in uno stesso centro abitato. E' appena necessario di dire che questa di-

versità di prezzo, in via generale, non dovrebbe esistere nell'ambito dello stesso Comune e neanche — possibilmente — nella giurisdizione di uno stesso Ente di gestione di acquedotti che alimentano più Comuni. La norma, tuttavia, è stata prevista, e potrà trovare applicazione solo in caso di sollevamenti particolarmente onerosi ed importanti per cui non si giustifichi il trasferimento della spesa sulle altre utenze servite da acquedotti a gravità.

Gli articoli 48 e 53 prevedono un diverso prezzo per l'acqua consumata in eccesso rispetto ai minimi contrattuali.

Questo prezzo potrà essere stabilito in misura uguale o superiore a quello dei minimi, in relazione alla disponibilità di acqua di ogni singolo acquedotto. E' ovvio che a contenere gli sprechi, ove le disponibilità non siano eccessive, può concorrere notevolmente una adeguata maggiorazione dei prezzi per detti consumi oltre i minimi di abbonamento.

Gli art. 54 e 64, danno la facoltà all'Ente gestore di praticare — per le concessioni ordinarie e provvisorie — modalità, condizioni e prezzi diversi da quelli stabiliti dal regolamento per casi speciali di forniture non previste dal regolamento stesso.

E' ovvio che detti articoli non devono costituire ragioni di deroghe alle norme particolari stabilite dal regolamento per le concessioni da esso disciplinate. Essi potranno essere invocati solo per casi eccezionali di concessioni ordinarie e provvisorie veramente non previste dal regolamento.

L'art. 58, ultimo comma, ha particolare riferimento ad impianti speciali di estintori di incendio a bocche multiple, tipo Grinnel. In questi casi potrà stabilirsi che il canone base sia riferito ad un numero minimo di getti dell'impianto speciale, od anche ad un certo numero di mq. della superficie servita dal sistema speciale antincendio.

Concessioni provvisorie

Il regolamento definisce, in una casistica assai semplice, le caratteristiche che differenziano queste concessioni da quelle ordinarie, le modalità per ottenerle, i prezzi dovuti per l'acqua consumata.

Accertamenti dei consumi

Il titolo III del regolamento comprende le norme per l'accertamento trimestrale dei consumi e per il pagamento dell'acqua, sia per la parte in abbonamento che per i consumi in eccedenza. Sono previsti due sistemi di riscossione dai privati: a mezzo dell'esattore comunale mediante ruoli, sia per i consumi fissi che per le eccedenze di consumo, o a mezzo di esattore diretto dell'Ente gestore. La scelta del sistema è soprattutto in funzione della estensione del servizio dell'acquedotto. Ove si tratti di un solo Comune può forse praticarsi l'esazione diretta. L'esperienza conferma la indiscussa utilità dell'esazione tramite l'esattoria comunale, che assicura una quasi perfetta regolarità del servizio e rende minime le perdite dell'azienda.

L'accertamento dei consumi e quindi quello dei maggiori consumi (eccedenze) rispetto ai minimi di abbonamento è previsto da farsi trimestralmente, in corrispondenza dei trimestri solari. Molti regolamenti di acquedotti italiani prevedono tale accertamento bimestrale. La Commissione sconsiglia questa più breve durata per il suo aspetto più fiscale e per l'aggravio dei compiti ricorrenti, delle letture e degli accertamenti, per lo stesso Ente gestore.

Nello stesso titolo III sono previste le sanzioni per i ritardati pagamenti, penale di mora ed eventuale sospensione delle concessioni, e stabiliti i criteri per la migliore ubicazione dei contatori, le responsabilità dell'utente per manomissione o guasti degli apparecchi, i criteri per la lettura dei contatori, per i controlli dei misuratori a richiesta degli utenti, per gli eventuali rimborsi spettanti per errate registrazioni ecc.

Norme per gli impianti interni

Sotto il titolo IV sono riportate le norme per la costruzione degli impianti interni che, pur se eseguiti a cura diretta degli utenti, devono sottostare a particolari norme tecniche ed igieniche di interesse collettivo. Tali norme riguardano la qualità dei tubi da adoperare, la ubicazione delle condotte nei riguardi della loro posizione rispetto ai tubi di fognatura, il divieto dei collegamenti con apparecchi contenenti acque non potabili e di altri acquedotti ecc.

Una norma particolare riguarda il sollevamento dell'acqua nell'interno degli stabili di altezza superiore alla superficie piezometrica della distribuzione; impianti che da qualche tempo vanno diffondendosi per le crescenti altezze dei nuovi stabili urbani, specie nei centri più importanti. La grande varietà degli impianti finora adottati mira al solo scopo di assicurare sempre l'acqua a tutti i piani, trascurando i riflessi a carico delle reti e del servizio stesso della distribuzione al pubblico. La norma introdotta prescrive il rispetto tassativo di due concetti fondamentali: che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi di pompaggio e vietato, in ogni caso, di inserire le pompe in collegamento diretto sulle condutture della rete stradale. Si prescrive inoltre che i tipi di impianti di pompaggio da adottare dovranno riportare la preventiva approvazione dell'Ente gestore dell'acquedotto, al quale è riservata la facoltà di prescrivere schemi di funzionamento per detti impianti.

Il regolamento riserva all'ente gestore la facoltà di ispezionare gli impianti interni e di ordinare in qualsiasi tempo le modificazioni occorrenti.

Infrazioni - disposizioni varie e transitorie

Gli ultimi titoli (V-VI-VII) stabiliscono: le penali per le infrazioni alle norme del regolamento, per le sottrazioni abusive di acqua, per manomissione o danni agli impianti e agli apparecchi; le disposizioni relative al riconoscimento e al servizio degli agenti dell'acquedotto; la obbligatorietà per tutti gli utenti delle disposizioni del regolamento.



Come si desume dalle indicazioni date, il « regolamento tipo » contiene le norme di carattere generale e particolare per disciplinare il servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti, qualunque sia la forma di gestione dell'acquedotto.

Da esso potranno trarsi le norme per ogni specifica organizzazione di azienda preposta alle gestioni e per le particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

Il tipo di regolamento è ispirato a molti principi fondamentali di quello vigente presso l'E.A. Acquedotto Pugliese che, per la complessità delle sue opere e per il numero rilevante di reti urbane gestite, e per la grande varietà delle esigenze delle utenze servite, ha un regolamento sufficientemente aggiornato. Ma esso tiene conto anche dei migliori suggerimenti tratti dai regolamenti dei maggiori e più organizzati acquedotti italiani ed è il risultato delle ampie discussioni e studi ai quali tutti i membri della Commissione hanno portato largo contributo di esperienza e dottrina.

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

Nel TITOLO I del regolamento sono definite la figura dell'Ente gestore, le attribuzioni della direzione dei servizi tecnici ed igienici, la destinazione dell'acqua per i vari tipi di concessione, le forme di concessione, la loro durata, le modalità per la disdetta.

Nel TITOLO II sono specificate le norme generali per ottenere le concessioni, l'obbligo di fornire di acqua potabile gli stabili destinati ad abitazione, le modalità secondo cui devono essere realizzati gli impianti (semplici o multipli) per le esigenze dei diversi casi e per i diversi usi dell'acqua, le formalità per la richiesta di nuovi impianti e gli adempimenti necessari per addivenire allo loro costruzione e alle conseguenti concessioni. Sono precisate le modalità dei pagamenti, le facilitazioni che possono essere consentite per favorire lo sviluppo degli impianti, le modalità da osservarsi per la costruzione e la manutenzione, la facoltà esclusiva dell'Ente gestore di provvedere all'esecuzione di qualsiasi lavoro ricadente sul suolo pubblico, sia che riguardi le condotte stradali che le derivazioni in servizio dei privati.

Sono dettate le norme per la stipula dei contratti di utenza, per i trapassi, l'obbligo del minimo impegnativo, la irrevocabilità delle concessioni potabili in

caso di aumento dei prezzi dell'acqua; gli obblighi e le responsabilità dell'utente per la conservazione degli impianti e degli apparecchi misuratori, i casi di revoca delle concessioni per inadempienza e per fatti abusivi.

Nello stesso titolo II sono definiti i diversi tipi di impianti relativamente al servizio cui sono destinati e cioè: impianti per usi pubblici (fontanine, idranti stradali, impianti per lavaggi delle fognature, bocche da incendio stradali); per usi potabili, per usi industriali, per usi speciali e per le concessioni provvisorie.

Sono definiti i vari tipi di concessioni e specificate per ciascuna le condizioni particolari di fornitura, i minimi di abbonamento, le tariffe dei prezzi, e le altre condizioni necessarie.

Nel TITOLO III, sono riportate le norme per la misura dell'acqua, per la determinazione dei consumi eccedenti i minimi di abbonamento, le modalità del pagamento, le sanzioni per mancato e ritardato pagamento.

Sono stabilite le facoltà dell'Ente gestore di definire i tipi di apparecchi di misura e la posizione più opportuna di essi, gli obblighi di custodia che incombono all'utente, le modalità da osservarsi per la posa, la sostituzione e la rimozione degli apparecchi, i periodi di tempo e le modalità per la lettura dei contatori, le modalità di accertamento dei consumi in caso di irregolare funzionamento del misuratore, le modalità per la verifica dei misuratori a richiesta degli utenti.

Nel TITOLO IV sono dettate le norme da osservarsi dagli utenti per la costruzione dell'impianto all'interno degli stabili, la facoltà dell'Ente gestore di verificare e collaudare detti impianti. Tali norme attengono all'obbligo dell'acqua di scarico nelle fognature, ove esistono, alla qualità e modo di impiego delle tubazioni e degli organi di intercettazione, al divieto di collegamento dell'impianto dell'acqua potabile con impianti destinati a servizi vari, e di altri acquedotti, alle installazioni di impianti sussidiari di pompaggio. E' riservata all'Ente gestore la facoltà di ispezione e vigilanza degli impianti e della sospensione della erogazione e della revoca delle concessioni in caso di inosservanza od infrazioni.

Nei TITOLI V - VI - VII sono infine riportati i provvedimenti a carico degli utenti nei diversi casi di infrazioni alle norme regolamentari, le disposizioni riguardanti il servizio degli agenti dell'acquedotto, le disposizioni transitorie.

REGOLAMENTO TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Titolo I

NATURA E MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE

Ente gestore dell'acquedotto

Art. 1. — La direzione e la sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti sono affidati all'Ente gestore dell'acquedotto (ente di diritto pubblico, azienda municipalizzata, ufficio speciale per l'acquedotto, consorzio di Comuni) ed esplicati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento.

Vigilanza igienico sanitaria

Art. 2. — Il Direttore dell'Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commessagli come Ufficiale sanitario dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Dell'acqua

Art. 3. — L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato.

Può essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari. Gli stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le maestranze e le abitazioni del personale.

Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.

Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 4. — Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per le bocche da incendio.

Specie delle concessioni

Art. 5. — Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie.
- b) provvisorie.

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impianto per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 42, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

Durata della concessione

Art. 6. — Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un triennio. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre del secondo e del terzo anno successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel 1° e nel 2° semestre dell'anno.

Potrà l'Ente gestore, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Modalità per la disdetta

Art. 7. — Gli utenti che non intendono rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà dell'Ente gestore di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari non è ammessa la tacita rinnovazione.

Titolo II CONCESSIONI

I - Norme generali

Diritto alla concessione

Art. 8. — Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per ricupero delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Concessioni su strade non canalizzate

Art. 9. — Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta della Direzione tecnica dell'acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.

L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un « diritto fisso di attacco » da corrispondersi per ogni concessione.

Obbligo delle concessioni

Art. 10. — I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficiale sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art 16 del presente regolamento.

Scarico delle acque

Art. 11. — Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene Comunale. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti.

Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

Art. 12. — E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni, dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, e sotto l'osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

Norme per le concessioni

Art. 13. — Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili.

Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 14. — Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengano alla stessa persona o servano al medesimo uso.

Nel caso di edifici in condominio la concessione viene fatta all'amministratore del condominio che ne risponde ai sensi della legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, l'Ente gestore potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dall'Ente stesso.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessati o le industrie, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa.

Quando la concessione dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può far ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, potrà adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 15. — Ciascun utente ha facoltà di ripartire l'acqua fra i dipendenti locatari con le limitazioni di cui all'art. precedente ed esigerne il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato all'Ente gestore, qualunque sia l'uso per cui la concessione è fatta.

Domanda di concessione

Art. 16. — La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome e residenza del richiedente.
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione.
- c) indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta e numero degli appartamenti di cui esso è composto.
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta fatta dal proprietario dev'essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario della casa (steso su carta bollata) e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 6.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento, a mezzo c.c. postale o di vaglia, della somma fissa di L. 2000 a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione.

Tale tassa resta efficace, perché l'utente possa ottenere la concessione, per un periodo di mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto dell'Ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione dell'Ente gestore.

Diritto di rifiuto e di revoca delle concessioni

Art. 17. — L'Ente gestore, previo accertamento e parere del Servizio tecnico dell'acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

Modalità successive alla richiesta di concessione

Art. 18. — Accertata la possibilità della concessione l'Ente gestore comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione.

Potrà l'Ente gestore stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione.

Art. 19. — Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento alla cassa dell'Ente

gestore od a mezzo di c.c. postale, delle somme richieste a norma dell'art. 18 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dall'Ente stesso, redatto in carta legale.

Le stesse norme del presente articolo oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 16, valgono per lo spostamento di derivazioni esistenti per precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde all'Ente gestore oltre al diritto di cui all'art. 16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dall'Ente gestore.

Norme per il pagamento delle spese

Art. 20. — L'Ente gestore potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di pagamento da determinarsi dall'Ente stesso.

Art. 21. — Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi della tariffa di cui al precedente art. 18.

In tutti i casi in cui l'Ente gestore esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative al collaudo sono addebitate all'utente.

Art. 22. — Spetta alla Direzione dell'Acquedotto di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimesale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 23. — Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi condotta od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Servizio dell'acquedotto direttamente o a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati.

Proprietà delle condotte

Art. 24. — Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni

trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Manutenzione delle condotte

Art. 25. — La modifica o lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta del Servizio dell'acquedotto ed a totale spesa degli utenti.

Art. 26. — Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dall'Ente gestore.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio dell'acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 27. — Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo trimestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

I minimi consumi trimestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III.

Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Ente gestore.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dall'Ente gestore salvo le limitazioni di cui all'art. 17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68.

Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Trapassi

Art. 28. — I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto all'Ente gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Variazioni di tariffe e del regolamento

Art. 29. — L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico od igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del trimestre solare successivo.

Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali

Art. 30. — Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'Ente gestore ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Interruzione di servizio - effetti - rivalse

Art. 31. — L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del Servizio dell'acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 32. — Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al difalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Risoluzioni di diritto delle concessioni

Art. 33. — Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorché per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art. 34. — L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art. 26.

Revoca della concessione per abusi

Art. 35. — L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della conduttura, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi anovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto

entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art. 36. — La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre l'Ente gestore per i casi suddetti può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 37. — Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dall'Ente gestore.

II - Norme speciali

A) FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

Art. 38. — Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dall'Ente gestore tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
- b) le bocche da inaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti);
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, a carico dei Comuni;
- d) gli impianti ai pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali, a carico dei Comuni;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto dei Comuni.


Per gli usi di cui alle lettere a) c) d) l'acqua è erogata a deflusso modurato da lente idrometrica; per gli usi di cui alla lettera e) l'erogazione è a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all'art. 56 e seguenti. Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è misurata con contatore.

Art. 39. — Il prezzo per l'acqua erogata per gli usi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo precedente tanto per i canoni che per le eccedenze, è di L. al mc. per gli impianti alimentati con acqua a gravità, e di L. al mc. per gli impianti alimentati con acqua sollevata.

I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio di cui alla lettera e) sono stabiliti all'art. 58.

Il minimo impegnativo per le concessioni di cui alle lettere a) b) c) d) sarà espresso in un numero intero di mc./giorno.

Per le concessioni che venissero accordate a richiesta dei Comuni in aumento a quelle che fossero stabilite per gli usi di cui alle lettere a) b) d) saranno applicate le rispettive tariffe aumentate del $\sqrt{\quad}$ %.



Art. 40. — E' vietato di attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi. In tal caso di prelievi abusivi o derivanti da manomissioni, i maggiori consumi effettuati saranno determinati con i criteri di cui al successivo art. 77 e addebitati ai Comuni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte dal regolamento.

Art. 41. — Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato viene stabilito dall'Ente gestore.

La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitati, tenute presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri. L'Ente gestore si attiene possibilmente alle indicazioni del Comune al quale spetta ogni responsabilità per la ubicazione prescelta ed a cui carico andranno le spese per eventuali spostamenti degli impianti.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dall'Ente gestore, saranno normalmente a getto intermittente.

Spetta ai Comuni la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a loro carico le spese per le manomissioni a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 42. — E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- d) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

Acque di rifiuto di impianti pubblici

Art. 43. — Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese dell'Amministrazione Comunale, immesse nella fognatura. In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica. Potranno pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo parere dell'Ufficiale sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso.

Il Comune risponde dei danni a terzi derivanti dagli scarichi delle fontanine non immessi nella fognatura.

B) USO POTABILE

Consumo minimo garantito

Art. 44. — Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al mi-

nimo stabilito nella apposita tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dello stabile per il quale è richiesta l'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per trimestre pari almeno al numero degli appartamenti o quartieri in cui l'edificio è diviso.

Impianti per case minime popolari

Art. 45. — Per le case minime popolari può essere consentito che l'impegnativo minimo trimestrale sia ridotto alla metà di quello prescritto all'articolo precedente sempre che sia assicurata assegnazione procapite prevista dai regolamenti di igiene. In tali casi sarà praticata la riduzione a metà anche della quota di nolo e manutenzione del contatore.

Art. 46. — L'Ente gestore si riserva di variare di ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando esso non sia proporzionato alla importanza dello stabile servito.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 47. — Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di L. 1500 a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo trimestrale sia superiore alla somma stabilita.

L'Ente gestore può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso l'Ente gestore.

Prezzo acqua uso potabile

Art. 48. — Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile per i privati è stabilito nella seguente tariffa:

	Consumo minimo trimestrale mc	Canone annuo corrispondente al minimo garantito	Consumi eccedenti quelli garantiti mc
Acqua fornita a carico naturale	L. 21	L. 1000	L. 200
Acqua fornita con impianti di sollevamento	L. =	L. =	L. =

Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni.

I prezzi indicati nella tariffa suddetta sono ridotti del . . . % per l'acqua per uso potabile concessa alle Amministrazioni dello Stato e dei Comuni e agli Istituti di pubblica beneficenza, regolarmente riconosciuti, limitatamente agli stabili direttamente serventi le finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle opere suddette.

C) USO INDUSTRIALE

Art. 49. — Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonché agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo dell'Ente gestore, con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per caso.

Art. 50. — Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, l'Ente gestore si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Concessioni stagionali

Art. 51. — Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 52. — Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto dell'art. 47, deve depositare una somma da stabilirsi dall'Ente gestore, non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

Impegnativi e prezzi dell'acqua per uso industriale

Art. 53. — Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale è di mc. al giorno.

Gli impegnativi superiori sono multipli del minimo.

Il prezzo dell'acqua per uso industriale è quello risultante dalla tariffa differenziale:

	Prezzo per mc di acqua fornita a carico naturale	Prezzo per mc di acqua fornita con sollevamento
Fino a mc 3	L. 120	L. /
da mc 3 a mc 6	» 160	» /
da mc 6 a mc 9	» 200	» /
oltre mc 9	» 220	» /

Il consumo di acqua in eccedenza oltre il minimo garantito risultante dal contratto è tassato in ragione di L. 200. al mc. per impianti forniti di acqua a carico naturale, e di L. al mc. per quelli serviti con acqua sollevata.

D) USI SPECIALI

Art. 54. — L'Ente gestore ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

Bocche da incendio

Art. 55. — In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 16, l'Ente gestore può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell'acquedotto si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimate. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Servizio dell'acquedotto prima della esecuzione.

Gli oneri posti a carico dell'Ente gestore dall'art. 26 del presente regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installate all'interno degli stabili, e fino alla bocca di erogazione, compresa, quando questa risulti impiantata all'esterno degli stabili ancorché situata, in aree e recinti privati, sempre che le parti dell'impianto in sede privata risultino costruite dallo stesso Ente gestore e che le bocche antincendi siano del tipo adottate dall'Ente per le bocche da incendio stradali.

Presenza unica per Bocche da Incendio

Art. 56. — Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietata di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dal Servizio dell'acquedotto e solo in caso d'incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso scritto alla Direzione dell'acquedotto.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entrò 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 88.

Verifica Bocche da Incendio

Art. 57. — L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà es-

sere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei suggelli. Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Servizio dell'acquedotto L. 1500. per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume comunque l'Ente gestore per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso d'incendio.

L'Ente stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'impianto interno e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua per eventuali perdite delle condotte o degli apparecchi, in base ad accertamenti tecnici del Servizio dell'acquedotto.

Canoni Bocche Incendio

Art. 58. — I canoni annui per le concessioni per bocche da incendio, salvo quanto è disposto dall'art. 26, sono determinati in base alle seguenti tariffe:

- a) bocche da incendio negli uffici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole, caserme, carceri, e simili, nonché nelle vie piazze per le bocche impiantate a richiesta dei Comuni, per ogni bocca L. 1000
- b) negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici e nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca L. 5000
- c) per gli edifici di cui al comma precedente contenenti materie di facile combustione, per ogni bocca L. 10000
- d) per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca L. 10000
- e) per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per ogni mese L. 600

Per gli impianti speciali di estinzione d'incendi a bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

Art. 59. — A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esse un deposito di L. 10000 che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Qualora il concessionario dell'utenza non sia il proprietario dello stabile il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata.

E) CONCESSIONI PROVVISORIE

Natura delle concessioni provvisorie

Art. 60. — Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 6;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;

c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore;

d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e dell'Ente gestore, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;

e) che siano fatte con prelievamenti occasionali od isolati.

Art. 61. — Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

La tassa di cui all'art. 16 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) allorché i prelievamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

Prezzi dell'acqua per concessioni provvisorie

Art. 62. — Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 58 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, è valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 20%.

Il prezzo dell'acqua per i prelievamenti di cui alla lettera e) è stabilito in L. 1000 al mc. per acqua sollevata.

Norme di pagamento per le concessioni provvisorie

Art. 63. — Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con impegnativo a luce tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente, oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un trimestre.

Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell'art. 60 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Art. 64. — Per tutte le concessioni provvisorie è riservata all'Ente gestore la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

Titolo III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Misura e pagamento dell'acqua

Art. 65. — L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso,

l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

L'acqua invece concessa a luce tassata viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

Eccedenze

Art. 66. — Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture trimestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate trimestralmente.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri trimestri.

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.

Modalità di pagamento

Art. 67. — Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni d'acqua e delle quote di nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, devono effettuarsi presso la Esattoria Comunale ovvero ad un esattore nominato dall'Ente gestore. Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti per la riscossione delle stesse e, nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente gestore, a presentazione delle relative bollette.

I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi trimestrali man mano che verranno accertati, e l'importo di altra somma dovuta all'Ente gestore per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione in corrispondenza alla prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette od a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente gestore.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze dalle Amministrazioni dello Stato sono fatti direttamente all'Ente gestore su presentazione delle relative fatture.

Art. 68. — Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà effettuarsi mediante versamento diretto a mezzo del c/c postale intestato all'Ente gestore entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dall'Ente stesso.

Quando l'ammontare dei canoni da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, l'Ente gestore potrà autorizzare il pagamento in due rate di cui una sarà pagata al momento della stipula dell'atto di concessione.

La stessa norma si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l'aumento del minimo

del consumo garantito e per i pagamenti inerenti al trapasso.

Ritardo nei pagamenti

Art. 69. — In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

La morosità dà inoltre diritto all'Ente gestore di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all'articolo 33.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che l'Ente gestore incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 37.

Tipi degli apparecchi di misura. Quote nolo e manutenzione

Art. 70. — Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dall'Ente gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

L'Ente gestore ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono le seguenti:

Per contatori caratteristica cm 3	L.	900
» » » mc 5	L.	280
» » » mc 7	L.	285
» » » mc 10	L.	350

Esse, ripartite in quote trimestrali, sono dovute a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione.

Posizione e custodia apparecchi di misura

Art. 71. — Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente gestore, di facile accesso agli agenti dell'acquedotto.

Essi sono di norma situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione

della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede stradale.

L'Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto.

L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa per da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto anche senza il suo intervento.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dall'Ente gestore.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Guasti agli apparecchi

Art. 72. — L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto affinché questo possa provvedere.

Verbali di posa del contatore

Art. 73. — La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su modulo a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio dell'acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Rimozione e sostituzione del contatore

Art. 74. — All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'agente dell'Ente gestore non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati i cui all'art. precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Letture dei misuratori

Art. 75. — La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni trimestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza trimestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso potabile, con impegno fisso trimestrale, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo trimestrale fisso di cui all'art. 27 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture del contatore.

L'Ente gestore ha la facoltà di far eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

L'agente incaricato della lettura depone nel sito di custodia del contatore un modulo contenente l'indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento.

Art. 76. — Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 37.

Irregolare funzionamento del contatore - Medie

Art. 77. — Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte dell'Ente gestore.

Verifica, a richiesta, dei misuratori

Art. 78. — Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ente gestore dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito di L. 1500, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quelle in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in

meno, a deflusso normale, l'Ente gestore incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

Titolo IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Prescrizioni e modalità costruttive

Art. 79. — L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 80. — Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.

Art. 81. — Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate nè di camini, e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall'acquedotto od eventualmente dall'Ufficio di Igiene e Sanità comunale.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse.

I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi i tubi di piombo nei casi consentiti).

Divieti

Art. 82. — E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

Così è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Impianti di pompaggio

Art. 83. — Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ente gestore dell'acquedotto, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

Art. 84. — E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile.

Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al disotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, l'Ente gestore dell'acquedotto si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempimento, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

Modifiche

Art. 85. — L'Ente gestore potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso

di inadempienza l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Perdite. Danni. Responsabilità

Art. 86. — Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, nè l'Ente gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

Vigilanza

Art. 87. — L'Ente gestore avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Direzione del Servizio dell'acquedotto.

In caso di opposizione od ostacolo, l'Ente gestore si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Ente gestore alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Titolo V

INFRAZIONI

Art. 88. — La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'Ente gestore di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di L. 500, ad un massimo di L. 5000, da applicarsi su proposta del

Servizio dell'acquedotto dall'Ente gestore, senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a L. 5000 e l'Ente gestore avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 36.

Art. 89. — Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore ovvero sia recidivo, l'Ente gestore potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 33.

Art. 90. — Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti dell'Ente gestore con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91. — Gli agenti e gli impiegati addetti al Servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'Ente gestore, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 92. — E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 93. — Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 94. — Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 29.